

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 6 dicembre 1983

N. 19 dell' O. d. G.

N. 574 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Modifiche alle leggi regionali concernenti
incentivi alla edilizia residenziale".

L'anno millenovecento ottantatre il giorno sei del mese di dicembre
alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta
pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone
vice presidenti i sigg. Avv. Pasquale Ciuffreda - Antonio Somma
consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine - Avv. Giuseppe Martellotta
e con l'assistenza:
- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero
- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione -----

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	m		26) FORTUNATO Loris	m	
2) AFFATATO Giuseppe	h		27) LIA Cesare Augusto		m
3) ANNESE Mario	h		28) MARROCCOLI Tommaso		h
4) APRILE Brizio Leonardo	h		29) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
5) AUGELLI Raffaele	h		30) MONFREDI Angelo	h	
6) BELLIFEMINE Domenico	h		31) MOREA Leonardo	h	
7) BELLOMO Michele	h		32) NOTARNICOLA Vito	h	
8) BINETTI Vincenzo		h	33) PAOLUCCI Roberto	h	
9) BORGIA Francesco	h		34) PIACQUADIO Antonio	h	
10) BORTONE Giorgio		h	35) PICCIGALLO Benito	h	
11) CALVARIO Pasquale	h		36) PICCOLO Francesco		h
12) CAPOZZA Emanuele		h	37) RICCIATO Antonio	h	
13) CARAMIA Giuseppina	h		38) RIZZO Marcello	h	
14) CARELLA Domenico	h		39) ROSSI Angelo	h	
15) CASSANO Michele	h		40) SALA Paolo	h	
16) CASTELLANETA Giuseppe	h		41) SILVESTRI Francesco	h	
17) CIUFFREDA Pasquale	h		42) SINISI Rachele	h	
18) COLASANTO Giuseppe	h		43) SOMMA Antonio	h	
19) COLONNA Giuseppe	h		44) TARRICONE Luigi	h	
20) CONTE Giuseppe	h		45) TRAVERSA Roberto	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
22) DELL'AQUILA Antonio	h		47) TROCCOLI Francesco	h	
23) DI GIOIA Pasquale		h	48) VENTURA Antonio	h	
24) DI GIUSEPPE Cosimo	h		49) VESSIA Onofrio	h	
25) FITTO SALVATORE		h	50) ZINGRILLO Giuseppe		h

A relazione del sig. Vice Presidente di turno, cons. Ciuffreda (si è allontanato il Presidente Tarricone), il quale informa l'Assemblea che diciannovesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Modifiche alle leggi regionali concernenti incentivi alla edilizia residenziale".

Dà la parola al relatore, cons. Vessia, Presidente della V Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, il disegno di legge "Modifiche alle leggi regionali concernenti incentivi alla edilizia residenziale", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Consigliere Morea propone che il provvedimento di che tratta-
si venga dichiarato urgente, ai sensi e per gli effetti del combina-
to disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)

LEGGE REGIONALE

"Modifiche alle leggi regionali concernenti incentivi all'edilizia residenziale".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Caratteristiche del mutuo agevolato ed entità del contributo)

1. I contributi previsti dall'art. 2 della L.R. 29.8.1979, n. 57 e dall'art. 8 della L.R. 24.4.1980, n. 33 sono concessi direttamente ai soggetti beneficiari nella misura percentuale e con le modalità stabilite dalla presente legge.
2. I contributi sono concessi sui mutui accordati dagli Istituti e Sezioni di credito fondiario ed edilizio e dalle Casse di Risparmio, d'importo non superiore all'ammontare massimo stabilito dalle leggi statali vigenti in materia di edilizia agevolata, con una durata massima di quindici anni, alle condizioni di mercato, a tasso sia costante che variabile.
3. I contributi sono corrisposti semestralmente per i primi dieci anni di ammortamento del mutuo, oltre che per il periodo di preammortamento, e sono determinati in rapporto alle diverse fasce di reddito di cui all'art. 20 della legge 5.8.1978, n. 457, vigenti al momento dell'acquisto o della liquidazione finale del mutuo stesso, nelle seguenti misure:
 - 1) 12% annuo sul capitale mutuato per coloro che appartengono alla prima fascia di reddito;
 - 2) 10% annuo sul capitale mutuato per coloro che appartengono alla seconda fascia di reddito;
 - 3) 7% annuo sul capitale mutuato per coloro che appartengono alla terza fascia di reddito.
4. Fino alla stipula del contratto definitivo di mutuo i contributi sono determinati nella misura unica del 12% sul capitale mutuato.
5. I contributi possono essere ceduti pro solvendo agli enti mutuanti.

(approvato all'unanimità)

Art. 2

(Variazione dell'entità del contributo)

1. I valori percentuali di cui al precedente articolo possono essere modificati dalla Giunta regionale in relazione a variazioni dei limiti di reddito e dei tassi a carico dei mutuatari, stabiliti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

(approvato all'unanimità)

Art. 3

(Spesa ammissibile)

1. Per la determinazione della spesa ammissibile si applicano i parametri definiti dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

(approvato all'unanimità)

Art. 4

(Contributi in conto capitale)

1. In luogo dei mutui agevolati individuali di cui all'art. 1 della presente legge, ed ai prestiti di cui all'art. 8 della legge 24.4.1980, n. 33, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, a fondo perduto, nella misura del 40%, del 35% e del 30% dell'ammontare massimo di mutuo agevolato o di prestito ammissibile, rispettivamente per la prima, seconda e terza fascia di reddito stabilito dall'art. 20 della legge 5.8.1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'erogazione dei contributi si applicano le norme del decreto ^{del}Ministro dei LL.PP. del 1° agosto 1983.

(approvato all'unanimità)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 5

(Garanzia regionale per i mutui agevolati)

1. I mutui contratti per l'attuazione delle leggi regionali di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla garanzia integrale della Regione Puglia.
2. La garanzia diverrà operante entro 120 giorni dalla conclusione della procedura esecutiva, anche se promossa da terzi, e la Regione corrisponderà all'Istituto mutuante tutte le somme dovutegli per capitale, interessi, anche di mora, accessori e spese, per le quali fosse risultato insoddisfatto.
3. La garanzia diverrà parimenti operante entro 120 giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purchè l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'Istituto mutuante.
4. In tal caso, la Regione corrisponderà all'Istituto medesimo le somme per qualsiasi titolo dovutegli per capitale, interessi, anche di mora, accessori e spese, surrogandosi nelle ipoteche da esso iscritte a carico del mutuatario.

(approvato all'unanimità)

Art. 6

(Operatività della garanzia regionale)

1. La garanzia della Regione per i mutui contratti per l'attuazione dei programmi di cui alle leggi 1.2.1977, n. 3, 4.8.1978, n. 35, 29.8.1979, n. 57, 24.4.1980, n. 33, 21.6.1980, n. 76, 9.2.81, n. 16, 31.8.1981, n. 50, nonché 13.1.1983, n. 3, diverrà operante purchè l'ente mutuante abbia iniziato l'esecuzione entro due anni dal verificarsi dell'insolvenza.

(approvato all'unanimità)

Art. 7

(Mutui integrativi e suppletivi)

1. Nell'art. 1, IV comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50, recante provvedimenti urgenti per il completamento dei programmi di edilizia residenziale, la frase "avranno la stessa durata e le stesse caratteristiche" è sostituita dalla seguente frase: "avranno, salvo la durata, le stesse caratteristiche".

(approvato all'unanimità)

Art. 8
(Norme tecniche)

1. In deroga all'art. 10 della legge 29 agosto 1979, n. 57, agli alloggi ultimati alla data del 31 dicembre 1980 possono applicarsi le norme tecniche in vigore anteriormente alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

(approvato all'unanimità)

Art. 9
(Graduatorie legge 24 aprile 1980, n.33)

1. Per l'assegnazione dei contributi in conto mutuo, dei prestiti e dei contributi in conto capitale previsti dalla legge 24 aprile 1980, n. 33 e dalle norme della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a formulare, per ogni tipo di intervento, una graduatoria unica relativamente agli anni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati pubblicati i bandi di concorso.
2. Il bando per la formulazione delle graduatorie verrà pubblicato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(approvato all'unanimità)

Art. 10
(Norme transitorie)

1. Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 5 si applicano anche ai contributi relativi ai programmi del quinquennio 1979/1983 purchè alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata erogata la prima rata del mutuo da parte dell'Istituto mutuante.
2. Relativamente ai finanziamenti concessi ai sensi dell'art.1 della presente legge, per il quinquennio 1979/83 l'importo del mutuo può essere elevato fino all'ammontare massimo di cui alla legge 5.8.1978, n. 457 e successive modificazioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge purchè alla stessa data non risultino ultimati i lavori di nuova costruzione o di recupero, ovvero non sia stato stipulato l'atto di acquisto definitivo dell'alloggio e sempre che non sia stata erogata la prima rata del mutuo da parte dell'Istituto mutuante.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Per avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 4 gli aventi titolo devono presentare domanda all'Assessorato regionale competente per l'Edilizia Residenziale Pubblica entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(approvato all'unanimità)

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

(approvato all'unanimità)

Art. 12

(Vigore della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano sino alla entrata in vigore di apposita legge regionale che detti norme unificate per gli interventi edilizi finanziati sia con fondi statali e sia con fondi regionali.

(approvato all'unanimità)

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura con i fondi già stanziati sul bilancio pluriennale 1982/85 approvato con L.R. 17.6.1983, n. 10.

- Obiettivo operativo 01 - Sub 2/B

Interventi nel campo dell'edilizia abitativa.

(approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)